

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione, Denominazione, Oggetto, Durata e Sede della Società

Articolo 1

Costituzione, Denominazione

La Banca Popolare Cooperativa di Fondi, costituita il 14 giugno 1891 con rogito per Notar Leonardo Rasile di Fondi, ha la denominazione di "BANCA POPOLARE DI FONDI - SOCIETA' COOPERATIVA".

La Società è retta dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 2

Oggetto Sociale

La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.

A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad accordi ed intese con aziende consimili.

Articolo 3

Durata della Società

La durata della Società originariamente (1891) fissata in anni 50 fu, con delibera assembleare del 1° giugno 1941, n. 100, prorogata per altri 50 anni e, successivamente, con delibera assembleare del 12 ottobre 1986, n. 197, prorogata fino al 2050 con facoltà di ulteriori proroghe.

Articolo 4

Sede della Società

La Società ha sede legale e direzione generale in Fondi.

Può, con le autorizzazioni di legge, istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia, e all'estero.

TITOLO II

Patrimonio Sociale, Soci e Azioni

Articolo 5

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale
- b) dalla riserva legale
- c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti
- d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni.

Articolo 6

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 3 (tre), che possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni, salva l'ipotesi di cui all'art. 14.

Articolo 7

Prezzo delle azioni

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, che si verificano nel corso dell'esercizio.

Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società e nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa primaria e regolamentare applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun Socio e a chi venga ammesso a Socio.

Articolo 8

Soci

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 12.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, purché non esercitino attività finanziaria o fiduciaria; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

I rappresentanti legali dei Soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

Articolo 9

Formalità per l'ammissione a Socio

Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio una domanda scritta, con firma autenticata da un Pubblico Ufficiale o munita di un visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente della Società a ciò abilitato, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste dalla Società in via generale, ed in particolare deve dichiarare espressamente di accettare le norme dello Statuto.

Nel caso di acquisto di azioni deve altresì esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

L'ammissione a Socio è subordinata al possesso minimo di n. 30 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% a favore di categorie di Soci e per periodi determinati.

Sino a quando il cessionario di azioni non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

Per i minori le domande devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza.

La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, così come la cessione che comporti un residuo possesso azionario al di sotto del limite di cui al precedente comma 2 comunque rilevate dalla Società, comportano la perdita della qualità di Socio.

Le disposizioni sul possesso minimo azionario si applicano ai soggetti iscritti nel libro Soci a decorrere alla data di vigenza delle stesse.

Articolo 10

Gradimento all'ammissione a Socio

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio con delibera congruamente motivata, avuto riguardo all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione a socio si intende accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

Contro il motivato rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante socio può proporre istanza di revisione al Comitato dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Collegio dei Probiviri costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 11

Acquisto della qualità di Socio

La qualità di socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte.

L'ammissione a socio si intende decaduta se l'interessato non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa, ovvero dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 10.

Articolo 12

Cause di inammissibilità a Socio

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Limiti al possesso azionario

Nessuno può detenere azioni in misura eccedente la quota di capitale sociale massima fissata dalla legge. Per le azioni che risultassero eccedenti, la Società non procede all'iscrizione nel libro soci e l'interessato deve provvedere ad alienare le stesse entro un anno dalla contestazione della violazione del divieto; trascorso tale termine i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Società.

Articolo 14

Morte del Socio

In caso di morte del Socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purchè procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, e facciano domanda per l'ammissione e la domanda sia accolta.

Se subentri una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi

sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda ed ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Articolo 15

Recesso del Socio

Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. E' in ogni caso escluso il recesso nel caso di modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 7.

Articolo 16

Esclusione del Socio

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;
- c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 c.c..

Contro il provvedimento di esclusione immediatamente efficace, assunto ai sensi dell'art. 12 o del comma precedente, da notificarsi con lettera raccomandata, il Socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Il Socio escluso può altresì ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Proviviri si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Al Socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 7.

Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato, in deroga all'art. 2535 cod. civ., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.

Articolo 17

Annullamento delle azioni

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Articolo 18

Acquisto delle proprie azioni

Gli Amministratori, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare applicabile, possono disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 50, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 19

Dividendo

Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di congruaggio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società.

Con l'assunzione dell'incarico, l'intermediario si obbliga, secondo le istruzioni a tal riguardo impartitegli dal Socio, di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 20

Vincoli su azioni

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

TITOLO III

Organi sociali

Articolo 21

Organi sociali

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci
- b) al Consiglio di Amministrazione
- c) al Comitato Esecutivo, se nominato
- d) al Collegio dei Sindaci
- e) al Collegio dei Probiviri
- f) alla Direzione.

Articolo 22

Convocazione delle Assemblee e loro competenze

L'Assemblea dei Soci è convocata, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è comunque convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Regolamento dell'Assemblea è approvato con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidata la revisione legale dei conti e provvede, se del caso, alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato; approva i piani basati su strumenti finanziari, laddove presenti;
- approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica, laddove presenti, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 26;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 26;
- deve essere adeguatamente informata dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio, in merito alle effettive modalità di applicazione delle politiche di remunerazione;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci prevista dal Codice Civile;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto Sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 36, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 23

Intervento all'Assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento disciplinante lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci, salvo diversa soglia stabilita dalla normativa pro tempore vigente. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socio, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 24

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente, in conformità alla legge ed al Regolamento dell'Assemblea, ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni ed accertare i risultati delle stesse.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due scrutatori nonché un Segretario, salvo che nel caso di Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio.

Articolo 25

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, cod. civ., e negli altri casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un ventesimo dei Soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e il trasferimento della sede sociale all'estero.

La trasformazione in società per azioni o la fusione della Società in cui risulti società per azioni e le relative modifiche statutarie devono essere deliberate:

a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purchè all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;

b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea; o con i quorum richiesti dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 26

Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 22, sesto comma, sesto e settimo alinea, sono assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i Soci che lo richiedano hanno il diritto di far risultare dal verbale in modo palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 27

Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 28

Verbale delle Assemblee

Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio, se nominato a tale incarico, e dagli Scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Articolo 29

Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 Consiglieri, secondo le determinazioni dell'Assemblea eletti dall'Assemblea stessa tra i Soci iscritti al libro soci da almeno novanta giorni, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Le candidature sono proposte dal Consiglio di Amministrazione in sede di Assemblea, a mezzo del Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Ogni Socio, secondo quanto previsto dal Regolamento Assembleare, in sede di Assemblea ha comunque il diritto di formulare proposte di nomina.

Nel caso in cui si proceda a scrutinio segreto, a norma del precedente articolo 26, verranno utilizzate schede riportanti i nominativi proposti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in numero non superiore a quello da eleggere. Ciascun Socio può sostituirli, in tutto o in parte, con altrettanti nominativi in possesso dei requisiti prescritti.

Le schede riportanti indicazioni di un numero di nominativi superiore a quello da eleggere saranno considerate nulle.

Salve le ipotesi previste dalla legge o da disposizioni regolamentari, almeno due Amministratori debbono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non aver avuto con la Società nell'esercizio precedente e nell'esercizio in corso, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative; la soglia di significatività è determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, in coerenza con la normativa vigente;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
- non essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
- non essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; il Consiglio, tuttavia, si rinnova di un terzo ogni esercizio.

Fino a che la scadenza non possa essere determinata per anzianità di carica, essa viene stabilita mediante sorteggio.

Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 30

Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, nei limiti previsti dalla delibera assembleare, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità.

Nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli con più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Articolo 31

Cariche consiliari

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dall'Amministratore più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio, il Presidente o Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'art. 30, provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale, di eventuali comitati, e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo: coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica interna ed assicura che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;

- la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Articolo 32

Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori sono assegnate medaglie di presenza, per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo, se nominato, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione, in misura fissa, degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 33

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente due volte al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare da trasmettere, almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione è effettuata mediante avviso da trasmettere con un mezzo di comunicazione urgente, almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 34

Deliberazioni del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 35

Verbali del Consiglio

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 36

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata

operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società della operazione.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni di vigilanza regolamentare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- l'indirizzo generale nonché la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- la nomina, la revoca, il licenziamento, i gradi e le relative attribuzioni e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale, previo parere del Collegio Sindacale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e antiriciclaggio, di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale;
- l'eventuale nomina del Comitato Esecutivo e le relative competenze;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive, determinandone i compiti e approvandone il regolamento.

E' inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Articolo 37

Comitato Esecutivo

Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio d'Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre Amministratori designati annualmente, nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri un presidente, se non nominato dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, si riunisce di regola ogni settimana. Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato esecutivo.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale o da chi lo sostituisce o ne ricopre le funzioni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del membro più anziano di età. I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Articolo 38

Deleghe

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati, oltre che al Comitato Esecutivo, se nominato, anche al Direttore Generale, a dirigenti e funzionari - singolarmente o riuniti in Comitati - nonché ai preposti alle dipendenze, entro contenuti limiti di importo, predeterminati in base all'importanza delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe andranno, singolarmente, portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esercitare le funzioni ed i poteri previsti dalle norme dello Statuto, sorveglia l'andamento della Società e può assumere, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza e su proposta vincolante degli organi esecutivi, le decisioni ed i provvedimenti che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, informando lo stesso nella prima adunanza successiva. In materia di erogazione del credito, il Presidente adotta le proprie decisioni, sempre nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, su proposta vincolante degli organi esecutivi.

Nei casi di assenza o impedimento, le funzioni e i poteri del Presidente sono rispettivamente svolte ed esercitati da chi lo sostituisce secondo le norme dell'art. 31 del presente Statuto.

L'esistenza delle condizioni per l'esercizio dei poteri previsti nei precedenti commi e l'osservanza dell'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione in ordine alle decisioni e ai provvedimenti adottati non sono sindacabili da parte di terzi.

Articolo 40

Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, e designa il Presidente del Collegio Sindacale; fissa inoltre l'emolumento del Collegio.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o società finanziarie, salvo si tratti di organismi di Categoria.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.

Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 41

Durata in carica e sostituzione dei Sindaci

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità previste dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale fino alla prossima Assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Articolo 42

Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dei Regolamenti e dello Statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
- e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai sindaci sia trasmessa con congruo anticipo adeguata documentazione a supporto delle deliberazioni o una prima informativa sulle materie che verranno discusse.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I Sindaci effettivi devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Articolo 43

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione, secondo le disposizioni di legge.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

Articolo 44

Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci tre Proviviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prossima Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Articolo 45

Competenza del Collegio dei Proviviri

Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 10 comma terzo, del presente Statuto.

Il Collegio si esprime altresì sui ricorsi di cui all'art. 16 con le modalità ivi previste.

Articolo 46

Direzione Generale

La Direzione Generale della Società è affidata al Direttore Generale con le facoltà, attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio stesso e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore Generale ovvero in presenza di più Vice Direttori Generali, dal Vice Direttore Generale designato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento anche del o dei Vice Direttori Generali, dal dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina, la sospensione, la revoca ed il licenziamento del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 47

Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale è il capo del personale; ha il potere di proposta in materia di ammissione agli impieghi, di promozione e di revoca; sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al Presidente per le conseguenti deliberazioni.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni riferisce al Consiglio di Amministrazione; formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente, e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione; avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

TITOLO IV

Rappresentanza e firma sociale

Articolo 48

Poteri di firma

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione per determinati atti o categorie di atti a singoli Amministratori.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V

Bilancio

Articolo 49

Bilancio d'esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nelle relazioni previste dalla legge gli Amministratori e i Sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Articolo 50

Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal Bilancio di esercizio viene destinato come segue:

- a) una quota non inferiore al 20% per la formazione o l'incremento della riserva legale fino a raggiungere la metà del capitale sociale.
Raggiunto tale ammontare deve essere destinata alla riserva legale almeno la decima parte degli utili netti annuali;
- b) alla riserva straordinaria il 20%.

Il residuo, incrementato degli utili riportati a nuovo nel precedente esercizio, viene ripartito come segue:

- 1) ai Soci, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni;

- 2) una quota da devolvere, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o rimborso di azioni della Società, o a utili da riportare a nuovo esercizio.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Articolo 51

Scioglimento e norme di liquidazione

In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio.

Il riparto delle somme disponibili tra i Soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.